



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Mauro Mocci

Presidente

Vincenzo Picaro

Consigliere

Stefano Oliva

Consigliere

Cesare Trapuzzano

Consigliere

Maria Ludovica Russo

Consigliere Rel.

Oggetto:

PATROCINIO

SPESE STATO

Ud.26/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 21652/2025 R.G. proposto da:

Paolo Pino in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale ex lege;

-ricorrente-

Ministro Della Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale dello Stato;

-resistente-

avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 735/2025 depositata il 11/08/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dal Consigliere Maria Ludovica Russo.

**FATTI DI CAUSA**

1. L'avv. Paolo Pino difendeva, nel procedimento penale innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Leo Roberto, ammesso, con



provvedimento del 12.04.2019, al patrocinio a spese dello Stato. A seguito di decreto a citazione diretta a giudizio, venivano celebrate due udienze, la prima in cui il difensore chiedeva la traduzione dell'imputato, detenuto per altra causa e la successiva, in cui, verificata la regolare costituzione delle parti, veniva aperto il dibattimento e formulate le richieste istruttorie; il giudizio, escussi i testimoni, terminava con sentenza di non luogo a procedere.

2. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha liquidato in favore dell'avv. Paolo Pino l'importo di € 1.008,67 (oltre accessori di legge) a titolo di compenso per la difesa penale della parte ammessa a gratuito patrocinio, escludendo, ai fini della liquidazione la fase processuale introduttiva.

3. A seguito di opposizione proposta dall'avv. Paolo Pino, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza dell'11.08.2025, rigettava l'opposizione, ritenendo, per quello che qui interessa, non dovuti i suddetti compensi per la fase introduttiva del giudizio.

4. L'avv. Paolo Pino ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato atto di costituzione; la Procura Generale, nella persona del sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba, ha depositato requisitoria, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Non sono state depositate memorie.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12, D.M. 10 marzo 2014 n. 55, in particolare in relazione al comma 3, lettera b), di detto articolo, laddove il Tribunale di Barcellona P.G., rigettando l'opposizione proposta, ometteva di liquidare la fase introduttiva del giudizio presupposto.

2. Il motivo è fondato.

L'art. 12 comma 3, del D.M. n. 55 del 2014 stabilisce che "Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende



esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva; b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile; c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

2.1. Questa Corte ha più volte affermato che l'elenco contenuto nell'art. 12, comma 3, lettera b), del DM 55/2014, ha valore esemplificativo e non tassativo delle attività da ricondursi alla fase introduttiva (Cass. 30315/2022; Cass. 8414/2023).

Alla stesso modo, la differente struttura processuale e l'elencazione contenuta nel citato art. 12 rendono chiaro che, ai fini della questione oggetto di giudizio, non può operarsi (come invece ritenuto dal giudice di merito) alcun confronto tra le attività liquidabili nel processo civile rispetto a quanto avviene nel processo penale.

Né ai fini dell'esclusione della suddetta fase (introduttiva) è rilevante in quante udienze si sia chiuso il giudizio o quanto sia durata la fase precedente all'apertura del dibattimento, né che siano mancati atti scritti, poiché l'elencazione, di cui nell'art. 12, comma 3, lettera b), non deve



considerarsi limitata agli atti scritti, come erroneamente affermato dal giudice di merito, ma a tutte le attività – richieste, istanze, osservazioni ed opposizioni - che precedono l'apertura del dibattimento ancorché rese in forma orale (Cass. 8414/2023).

2.2. In pratica, devono considerarsi, come sottolineato anche dalla Procura Generale, quelle attività che, ex artt. 484 e 491 c.p.p., risultano prodromiche all'apertura del dibattimento e connesse all'instaurazione del giudizio.

In particolare, prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la regolare costituzione delle parti (art. 484 c.p.c.) ed il difensore dell'imputato valuta poi se sussistono questioni preliminari da sollevare e discutere (art. 491 c.p.c.), prima dell'apertura del dibattimento.

2.3. Dunque, la fase introduttiva non coincide di per sé con lo svolgimento di attività istruttorie, né presuppone una particolare durata del giudizio, essendo sufficiente che il processo sia stato effettivamente introdotto e che il difensore sia stato presente ed abbia espletato attività tipiche della fase in esame (individuate dall'art. 12 del D.M. n. 55 del 2014, in termini esemplificativi e non tassativi) le quali sono, non solo cronologicamente, ma anche funzionalmente distinte dalla fase di studio e da quella istruttoria.

Pertanto, ove l'imputato si costituisca con il patrocinio del difensore, che così facendo partecipa all'instaurazione del giudizio ed alla costituzione della difesa esaminando necessariamente gli atti introduttivi del giudizio, e lo stesso presenti all'udienza (seppur ad una sola), rendendo dichiarazione (in qualsiasi forma), egli, prendendo parte alle attività direttamente funzionali all'apertura del contraddittorio davanti all'autorità giudiziaria procedente, deve vedersi riconosciuti i compensi per l'attività introduttiva (sul punto, Cass. 5807/2024 che ha accolto il ricorso, basato sull'assunto del ricorrente, prospettante la spettanza dei compensi per la fase introduttiva, quando la difesa dell'imputato deve esaminare gli atti introduttivi del giudizio, che



consistono non solo nella notificazione dell'atto di citazione, ma anche nella costituzione del fascicolo per il dibattimento).

A questo punto, spetterà, poi, al giudice di merito solo verificare, ai fini della quantificazione dei compensi di detta fase, quali attività abbia effettivamente svolto il difensore tra quelle elencate, sia pure non tassativamente, dall'art. 12, comma 3, lettera b) D.M. 55/2014 (Cass. n. 30315/2022, in cui è stata affermata la debenza della fase introduttiva, una volta accertato che l'imputato si fosse regolarmente costituito con il patrocinio del ricorrente).

3. Nel caso in esame, risulta ex actis che il difensore, quanto meno, abbia presenziato a due udienze, dando conto dello stato di detenzione dell'imputato (il che presuppone lo studio degli atti introduttivi del giudizio) e rendendo le dichiarazioni necessarie all'apertura del dibattimento; pertanto gli vanno riconosciuti i compensi per la fase introduttiva e spetterà al giudice di merito la valutazione delle attività compiute ai fini della relativa liquidazione, ai sensi del DM 55/2014.

4. Il ricorso va quindi accolto.

Il provvedimento è cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona di altro magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.

Il Presidente

Mauro Mocci

